

UNIONI CIVILI – Legge 20 maggio 2016 n.76 (Legge Cirinna’)

In data 05 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20/05/2016 n.76 (G.U. 21/05/2016 S.G. n.118) riguardante la “**regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze**”.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n.144 Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’art.1, comma 34, della legge 20 maggio 2016 n.76 (G.U. Serie Generale n.175 del 28/07/2016) entrato in vigore il 29/07/2016 sono state stabilite le norme transitorie necessarie per la tenuta dei registri dello Stato Civile nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi che nei sei mesi successivi all’entrata in vigore delle legge dovranno essere adottati dal Governo al fine di adeguare i testi di legge vigenti, al nuovo istituto.

Di seguito le prime indicazioni ricavate dal testo delle legge:

Il nuovo istituto relativo alle **unioni civili fra persone dello stesso sesso** è regolato dall’art.1 (commi dall’1 al 35):
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni.

L’Ufficiale dello Stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.

Altra modalita’ di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volonta’ di non sciogliere il matrimonio o di cessarne gli effetti civili.

Cause impeditive:

Non e’ possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:

- a) per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) l’interdizione di una delle parti per infermita’ di mente;
- c) rapporti fra le parti di cui all’art.87 del C.C.
- d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’atra parte.

Regime patrimoniale:

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilita’ di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale sara’ costituito il regime della comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le stesse norme in materia di stipula delle convenzioni matrimoniali.

Il cognome:

Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilita’ di stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.

La parte puo’ anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all’Ufficiale dello stato civile.

Diritti e doveri:

Con la costituzione dell’unione civile fra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano fra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Scioglimento dell’unione civile:

L’unione civile si scioglie

- 1) per morte delle parti;
- 2) all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio e quindi puo’ essere applicata la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita o per accordo innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Chi volesse sciogliere l’unione deve manifestare la volonta’ all’Ufficiale dello Stato Civile. La domanda di scioglimento e’ proposta decorsi TRE MESI da detta dichiarazione di volonta’

MODALITA’ DI RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE:

Gli interessati dovranno presentare domanda all’ufficiale dello stato civile utilizzando il modulo allegato.